

COMUNE DI CAMPODOLCINO

Via Don Romeo Ballerini n° 8 – 23021 Campodolcino (SO)
Tel.: 0343 50113 – Fax: 0343 50575

Comune di Campodolcino Consorzio “Alpe Motta”

REGOLAMENTO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI “MOTTA - MOTTA ALTA” E “MOTTA – MONTE DI MOTTA”.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali denominate “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta” ed i rapporti fra la Proprietà della strada ed il Comune di Campodolcino, sul cui territorio si snoda tutto il tracciato delle strade.

La prima, partendo dalla Frazione Motta di Campodolcino (progr. km. 0+000), posta a quota m. 1720 s.l.m., porta alla Località di Motta Alta, composta da diversi nuclei di baite e seconde case, sparse sull'altopiano omonimo. Le caratteristiche della strada sono le seguenti: fondo asfaltato fino alla Località “Lago Azzurro” posta alla quota di m. 1810 s.l.m. ove la strada si biforca (progr. km. 1+350): a sinistra prosegue con fondo asfaltato fino alla Località “Baita del Sole” (progr. km. 1+650) e più avanti (strada sterrata) verso Nord-Est fino al confine con il territorio del Comune di Madesimo, prima di incontrare il torrente Groppera (progr. km. 2+100); a destra del bivio prosegue verso Sud-Ovest con fondo sterrato fino ai gruppi di baite denominati “Palù” (progr. km. 1+800) e “Castegna” (progr. km. 2+100).

La seconda strada, interamente a fondo sterrato, parte dall'abitato di Motta (progr. km. 0+000) e raggiunge verso Est la Località “Monte di Motta” posta a quota m. 1740 s.l.m. (progr. km. 1+100). Oltre detta Località la strada prosegue verso l'Alpe “Pianelli” e l'Alpe “Foppe” posto a m. 1650 s.l.m. (progr. km. 2+050). Quest'ultimo tratto di strada è chiuso al transito ai non autorizzati mediante sbarra metallica rivestita in legno e provvista di robusta serratura, posta all'inizio del tronco di strada.

Art. 2 - Soggetto proprietario e soggetto gestore

Soggetto proprietario degli interi tratti delle strade “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta” è il Consorzio “Alpe Motta”, con sede in Campodolcino (SO) – Strada per Motta s.n.c., qui di seguito denominato semplicemente **Proprietario**.

Soggetto **Gestore** delle due strade, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e referente ordinario è lo stesso Consorzio “Alpe Motta”, con sede in Campodolcino (SO) – Strada per Motta s.n.c.; tale Ente è l’unico gestore e controllore del rilascio dei permessi di transito.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione lungo le strade in oggetto è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte del Proprietario all’inizio di esse, in Frazione Motta, di idonea segnaletica stradale verticale confacente al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), posizionata dopo l’avvenuta emissione dell’Ordinanza del Sindaco di Campodolcino n° 09/1991 del 19 Luglio 1991, nella quale venivano individuate le strade agro-silvo-pastorali esistenti nel Comune. E’ presente anche un pannello riportante il segnale di “Divieto di transito” e recante la dicitura “ai sensi della Legge Regionale 876 e successive modifiche”.

Art. 4 - Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta” potranno essere chiuse, ad opera e discernimento del Proprietario, con idonea barriera fissa di interdizione al transito per i non autorizzati, posizionata all’inizio delle due strade in Frazione Motta o in altro sito individuato dal Proprietario. Le eventuali nuove barriere (sbarre) di interdizione al passaggio dovranno essere costituite da robuste sbarre metalliche girevoli, ognuna ancorata e battente su due piantane laterali cementate nel terreno mediante fondazione in cls.; la sbarra e le piantane dovranno essere rivestite in legno (larice tinteggiato a vista). La barriera così costituita deve essere dotata di apposita resistente serratura, a chiave metallica o a scheda magnetica, così da essere aperta solo dagli autorizzati al passaggio con veicoli; quando chiusa, essa deve comunque consentire su di un lato il libero passaggio pedonale e/o ciclabile. I titolari di autorizzazione al passaggio hanno l’obbligo di:

- richiudere la sbarra dopo ogni passaggio, in modo da non consentire il transito ad altri veicoli non autorizzati;
- detenere le chiavi (o la scheda magnetica) della sbarra con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate al transito.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Proprietario delle strade agro-silvo-pastorali “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta”, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente avvisare il Sindaco del Comune di Campodolcino che provvederà ad emanare Ordinanza di chiusura al transito a tutti i veicoli, estesa anche ai titolari di autorizzazioni/permessi. Tale Ordinanza potrà essere emessa dal Sindaco anche senza preavviso da parte del Proprietario. L’Ordinanza dovrà essere esposta all’inizio delle strade dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione in Frazione Motta. Si intende in ogni caso vietato il transito agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai ciclomotori in condizioni di strada innevata e/o fondo ghiacciato.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle strade agro-silvo-pastorali "Motta - Motta Alta" e "Motta – Monte di Motta" al pubblico transito.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali "Motta - Motta Alta" e "Motta – Monte di Motta" deve essere inoltrata al Presidente del Consorzio o suo incaricato, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea del Consorzio e sottoposte all'approvazione scritta del Comune di Campodolcino

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione al transito – Permesso Permanente

L'autorizzazione viene rilasciata dal **Consorzio Alpe Motta** qualora sussistano i requisiti necessari, e **consiste in apposito contrassegno numerato (permesso)** da esporre sul veicolo in maniera ben visibile durante la sosta e di facile verifica durante i controlli. I permessi rilasciati avranno **validità permanente**, riconoscibile mediante l'apposizione del timbro dell'Ufficio Vigilanza in originale.

Il contrassegno rilasciato autorizza al transito ed alla sosta, all'interno della zona a traffico limitato, di un solo veicolo autorizzato; **sul permesso devono essere indicati il nome dell'intestatario dell'autorizzazione (Intestatario) e la targa del veicolo.**

L'Intestatario del permesso permanente può essere l'avente diritto al transito per titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile ricadente nella zona di Motta Alta o al "Monte" o, nel caso di impossibilità a condurre veicoli a motore da parte dell'Intestatario, eventuale altra persona, già indicata dallo stesso Intestatario in fase di richiesta al Comune.

Qualora l'Intestatario cambi veicolo, dovrà far sostituire il permesso con i dati del nuovo veicolo presso il Presidente del Consorzio; l'originale del permesso vecchio verrà consegnato allo stesso ufficio.

Resta inteso che sul veicolo condotto dall'Intestatario, potranno essere trasportate anche eventuali altre persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento, purchè non si ravvisi attività di trasporto dietro corrispettivo.

Nel caso di chiusura delle strade con barriere, ad ognuno degli Intestatari in possesso del permesso il Proprietario consegnerà una copia della chiave della sbarra.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione al transito – Permesso Temporaneo

Il Consorzio Alpe Motta può rilasciare **permessi temporanei** a chi ne faccia richiesta per esigenze di lavoro, per problemi di deambulazione o per altri motivi ritenuti validi. Tali contrassegni recheranno indicati, oltre alla targa del veicolo ed al nominativo del conducente, il periodo di validità.

Inoltre gli Intestatari del contrassegno permanente potranno richiedere al Consorzio un permesso specifico, per un dato periodo di validità, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sul contrassegno, per un solo veicolo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari da effettuarsi con autocarri o altri veicoli non di proprietà dell'Intestatario.

Il Proprietario/Gestore può stabilire, in accordo con l'Assemblea del Consorzio, la quota annua che gli Intestatari ed i richiedenti di permessi temporanei devono versare al Consorzio

per il rilascio dei permessi di transito, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune di Campodolcino.

Art. 10 – Apertura della strada

Le due strade agro-silvo-pastorali “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta”, essendo comprese nell’area sciistica di Campodolcino – Madesimo, saranno aperte al transito dei velocipedi, ciclomotori, motocicli e autoveicoli, solo nel periodo di ogni anno compreso fra la chiusura dell’attività sciistica in primavera e la riapertura della stessa attività in inverno.

Art. 11 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- I veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della Valchiavenna, del Comune di Campodolcino e i veicoli di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta”. Qualora il Proprietario provvedesse alla posa di barriera fissa di interdizione al traffico, gli appartenenti ai suddetti Enti richiederanno al Consorzio la chiave della sbarra ogni qualvolta sarà ad essi necessaria, provvedendo alla successiva riconsegna della stessa;
- I veicoli condotti da Carabinieri, da Agenti della Polizia Locale del Comune di Campodolcino, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, delle Guardie Ecologiche Volontarie, da personale in servizio del Soccorso Alpino Vallespluga, della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Campodolcino (per tutti questi, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza). Ad ognuno di questi Enti sarà fornita, a cura del Proprietario, una copia della chiave di accesso alla zona a traffico limitato.

Gli Enti di cui al presente articolo non sono tenuti alla partecipazione alle spese di cui al successivo art. 21.

Art. 12 - Registro permessi

La segreteria del Consorzio provvede ad annotare su apposito registro i contrassegni permanenti rilasciati, per ordine di numerazione. Per i permessi temporanei, verrà conservata, fino alla scadenza della validità, copia del contrassegno rilasciato. Il presidente del Consorzio dovrà valutare con attenzione il numero dei permessi rilasciati al fine di garantire un idoneo grado di sicurezza della viabilità, tenendo conto anche della capacità di veicoli e delle zone di parcheggio presenti lungo le due strade.

L’Ufficio di Vigilanza del Comune di Campodolcino potrà in qualsiasi momento controllare il registro dei Permessi.

Art. 13 - Veicoli autorizzati al transito

Sulle strade agro-silvo-pastorali “Motta - Motta Alta” e “Motta – Monte di Motta” possono circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, sono in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione

stradale (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successivi aggiornamenti).

I predetti veicoli devono essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24/12/1969.

E' ammesso il libero transito delle biciclette.

Art. 14 - Aree di parcheggio

Le aree di parcheggio principali delle strade sono individuate, per la strada Motta – Motta Alta, nelle aree sterrate situate presso la Località “Baita del Sole”, nella Località intermedia chiamata “Lago Azzurro” ed in alcuni spiazzi presso gli altri nuclei della zona; in Località “Monte di Motta”, per la strada omonima, nello spiazzo terminale della strada.

Art. 15 - Limiti di transito e deroghe

Tutti i veicoli devono transitare sulle strade di cui all'oggetto a **velocità moderata non superiore a 30 km/h**; i relativi segnali stradali dovranno essere posizionati all'inizio delle due strade.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, calcolati in base ai requisiti di larghezza minima, pendenza, natura del fondo e raggio dei tornanti della strada.

Pertanto gli autocarri autorizzati al transito non devono superare la massa massima indicata nella segnaletica presente.

Resta inteso che, in casi specifici debitamente motivati, il Consorzio Alpe Motta potrà stabilire delle deroghe ai limiti di massa massima dei veicoli che dovranno transitare sulla due strade, prevedendo la sottoscrizione di specifica polizza fidejussoria da parte del richiedente e dandone comunicazione all'Ufficio di Vigilanza del Comune di Campodolcino.

In questi casi saranno determinate tariffe specifiche a carico del richiedente da erogarsi a favore del Consorzio “Alpe di Motta”.

Art. 16 – Sanzioni

Chiunque accede senza permesso sulla strade agro-silvo-pastorali “Motta-Motta Alta” e “Motta-Monte di Motta” è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni, nonché alle altre sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da €71,00 a €286,00, salvo aggiornamenti successivi degli importi.

L'Amministrazione Comunale ed il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, possono sospendere o revocare l'autorizzazione al transito agli inadempienti, nonché procedere eventualmente con denuncia penale verso gli stessi ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei contrassegni rilasciati, ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 17 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni temporanee dovrà essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno in corso.

Ai richiedenti le autorizzazioni temporanee di brevissima durata (1 giorno o meno) potrà essere rilasciato un contrassegno provvisorio, ma non la chiave di apertura della sbarra di interdizione del passaggio; in pratica tale categoria di richiedenti dovrà accordarsi con un Intestatario di autorizzazione per poter accedere alla zona a traffico limitato.

In caso di cambio del veicolo tutti gli Intestatari di contrassegni permanenti o temporanei dovranno presentare con sollecitudine i nuovi dati al Presidente del Consorzio, il quale provvederà alla sostituzione del contrassegno.

Art. 18 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, particolari celebrazioni a carattere sociale o religioso che si dovessero tenere nella zona di Motta Alta o "Il Monte/Le Foppe" il Proprietario ha facoltà di consentire la libera circolazione sulla strada, per il solo giorno interessato. In tali occasioni il Proprietario è tenuto a darne comunicazione agli Enti competenti, ed in particolare ad avvisare il Comune di Campodolcino almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento, affinché il Sindaco possa emettere debita Ordinanza di revoca giornaliera del divieto di transito e si possano porre in essere tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta dei veicoli da parte degli utenti, tenendo conto in primo luogo del numero di posti limitato delle aree di parcheggio presenti sulle due strade.

Art. 19 - Competizioni

Gare di ciclocross e mountain-bike potranno essere autorizzate dal Proprietario mediante una specifica convenzione con gli organizzatori, previo avviso al Comune. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (sede stradale, pertinenze e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale del Comune di Campodolcino, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, e le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 21 - Danni

Tutti i possessori di autorizzazione per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali "Motta - Motta Alta" e "Motta - Monte di Motta", a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni subiti o arrecati a persone ed a cose, sollevando il Proprietario da qualsiasi responsabilità. Tutti i possessori di autorizzazione per il transito sulla strada sono inoltre responsabili di eventuali danni arrecati alle infrastrutture (sede stradale, pertinenze e manufatti), ed in caso di eventi incidentali dovranno provvedere al ripristino delle strutture od a rifondere il Proprietario, dell'ammontare equivalente al danno arrecato.

Art. 22 - Manutenzione

La **manutenzione ordinaria** e la **manutenzione straordinaria** della strada, delle pertinenze e dei manufatti sarà a carico del Proprietario/Gestore.

L'effettuazione di lavori e la realizzazione di opere conseguenti a frane, smottamenti, ecc. aventi carattere eccezionale saranno concordati fra il Proprietario ed il Comune di Campodolcino (compatibilmente con le risorse disponibili), e gli altri Enti preposti alla gestione e conservazione delle strade agro-silvo-pastorali (Comunità Montana, Provincia, Regione).

Il Proprietario si riserva di usare i propri fondi consorziali per provvedere alla manutenzione ordinaria della strada.

Art. 23 - Classificazione

La classificazione della strada "Motta - Motta Alta" e "Motta - Monte di Motta", di cui al comma 2 della Legge Regionale n. 10/1998, è effettuata dalla Comunità Montana della Valchiavenna sentito il Comune di Campodolcino.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia in scala 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune di Campodolcino.

Art. 24 - Giornata delle strade

Il Consorzio "Alpe Motta" potrà organizzare "Giornate delle strade", da svolgersi nel periodo dell'anno più confacente alla natura dei lavori, in giorni festivi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 - Transito invernale

Durante il periodo invernale le strade agro-silvo-pastorali "Motta - Motta Alta" e "Motta - Monte di Motta" saranno chiuse al transito di tutti i veicoli a motore, eccettuate le motoslitte e veicoli a motore simili autorizzati dal Comune di Campodolcino, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n° 02/2005 del 15 Gennaio 2005.

Art. 26 - Viabilità pedonale

La viabilità pedonale risultante negli elaborati grafici dell'urbanistica comunale e in progetti approvati dalla Comunità Montana della Valchiavenna o dal Comune di Campodolcino, nelle mappe catastali o effettivamente esistenti nel comprensorio territoriale interessato dalle strade Agro-Silvo-Pastorali di cui al presente regolamento, è tutelata, salvaguardata e valorizzata dal Proprietario/Gestore.

Art. 27 - Norma transitoria

Il presente Regolamento viene applicato a far data dal 20 Gennaio 2007 e per un periodo sperimentale di 2 (due) anni, trascorsi i quali potrà essere modificato nell'ottica di corrispondere maggiormente alle esigenze sia del Proprietario sia del Comune di Campodolcino, nonchè nell'interesse degli utenti della strada agro-silvo-pastorale.